



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 122 del 20-12-2016

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL' IGIENE DELL' ABITATO. SCARICO ABUSIVO DI ACQUE REFLUE URBANE IN LOCALITA' CALDARI DI ORTONA.

IL SINDACO

VISTA la nota del Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Ortona, assunta al prot. c.le n. 33635 del 23/11/2016 ad oggetto: “Scarico abusivo di acque reflue in località Caldari nel Comune di Ortona. Trasmissione anticipazione risultati esame microbiologico “Escherichia Coli”, con cui viene segnalata, in località Caldari di Ortona, la presenza di una condotta fognaria, priva di qualsiasi sistema di depurazione, recapitante sul suolo e con cui si evidenzia l’altissimo valore di Escherichia Coli;

RICHIAMATA la nota comunale prot. n. 34504 del 01/12/2016 ad oggetto “Nota Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Ortona recante: scarico abusivo di acque reflue urbane in località Caldari nel Comune di Ortona – Trasmissione anticipazione risultati esame microbiologico: Escherichia Coli – Trasmissione nota e sollecito ad adempiere”, trasmessa a mezzo PEC alla società S.A.S.I. S.p.A., quale gestore del Sistema Idrico Integrato, con cui si sollecitava la stessa società:

- ad effettuare con ogni urgenza e tempestività idoneo sopralluogo sul sito, al fine di individuare le cause della problematica evidenziata, e di avvisare l’Ente scrivente per eventuali sopralluoghi congiunti;
- a porre in essere, immediatamente interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito, tesi alla corretta gestione degli scarichi fognari segnalati, nonché ad attivarsi per una tempestiva e definitiva soluzione delle disfunzioni e inconvenienti evidenziati;
- a ragguagliare l’Ente circa le cause degli sversamenti sul suolo segnalati, le azioni adottate in merito, specificando l’ordinaria gestione della rete fognaria nei luoghi in questione;
- a produrre, al Comune e agli Enti competenti, in conseguenza degli interventi attuati, gli esiti di attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare nel tempo l’avvenuta regolarizzazione dello scarico in parola.

ATTESO che sono in corso, da parte del Comando di Polizia Municipale, accertamenti verifiche e controlli sugli scarichi di natura civile degli immobili in località Villa Caldari, alla via Macinini, e a valle delle Cantine Dragani (nota prot. n. 34997 del 07/12/2016);

VISTA la nota prot. n. 670 del 07/12/2016, inviata dall’ASL 02 Lanciano Vasto Chieti - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, assunta al prot. c.le n. 35032 del 09/12/2016, relativa allo scarico abusivo in oggetto, in cui, tra l’altro, si evince che il referente di zona della S.A.S.I. S.p.A, gestore dei S.I.I., per le vie brevi, avrebbe riferito testualmente: (...) “Sono state attivate le procedure di intervento del caso, si stanno approntando le operazioni di manutenzione straordinaria sul collettore individuato, con previsione di un eventuale collettamento dello stesso al depuratore di Caldari.”(...);

ATTESO, inoltre, che:

- la ASL 02 Lanciano Vasto Chieti, nella nota sopra citata, propone al Sindaco, a tutela della salute pubblica e dell’igiene dell’abitato, stante la criticità igienico-sanitaria dei luoghi, di emanare un Provvedimento amministrativo contingibile ed urgente avverso la società S.A.S.I. S.p.A, affinché gli interventi programmati vengano espletati nel minor tempo tecnico possibile;
- ad oggi, nessun riscontro è pervenuto da parte della società SASI S.p.A. alla nota comunale di sollecito prot. n. 34504/2016 sopra richiamata;

CONSIDERATO, pertanto, che:

- lo sversamento di liquami sul suolo e/o il loro convogliamento in modo non corretto comporta un grave pregiudizio per la salute pubblica e la qualità dell'ambiente;
- si rende urgente e improcrastinabile garantire la piena funzionalità della rete fognaria comunale, nonché la corretta gestione dello scarico fognario segnalato in località Villa Caldari (in prossimità del depuratore della Cantina Dragani), tramite il relativo convogliamento all'impianto di depurazione;
- il Servizio Idrico Integrato è gestito, nel territorio comunale, dalla Società S.A.S.I. S.p.A. con sede in Lanciano, in virtù di atto concessorio da parte dell'A.T.O. Chetino n. 6 e conseguente consegna degli impianti, da parte del Comune di Ortona, in data 05/03/2003;
- il Gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.) è il soggetto giuridico che ha la responsabilità complessiva di un impianto idrico (acquedotto, rete di distribuzione acqua potabile, rete fognaria, impianto di depurazione delle acque reflue) in quanto ne ha ricevuto l'affidamento dall'Ente d'Ambito;
- il soggetto Gestore, S.A.S.I. S.p.A., è l'entità che dispone delle risorse, dei mezzi, delle competenze e dell'organizzazione per lo svolgimento del servizio idrico integrato (S.I.I.);
- il soggetto Gestore attraverso gli introiti di tariffa e la corretta pianificazione e gestione finanziaria, deve far fronte a tutte le necessità inerenti la gestione degli impianti di depurazione e fornire all'Ente d'Ambito i dati necessari per l'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario;

VISTO l'art.100 del D.Lgs. 152/2006 che obbliga al convogliamento in reti fognarie dei reflui provenienti dagli insediamenti urbani;

RITENUTO:

- di dover imporre il rispetto degli obblighi di cui al citato art. 100 del D.Lgs. 152/2006, stante l'indubbia ricaduta positiva sul piano igienico - sanitario ed ambientale;
- doveroso ordinare l'esecuzione di ogni opera e/o l'adozione di ogni accorgimento atto all'eliminazione dello scarico abusivo, segnalato in località Villa Caldari (in prossimità del depuratore della Cantina Dragani), al ripristino dello status ante, alla messa in sicurezza e bonifica dell'area interessata dallo sversamento dei reflui, per la salvaguardia dell'ambiente e della pubblica incolumità;
- per quanto sopra considerato, sussistere la responsabilità della società **S.A.S.I. S.p.A.**, con sede in località Marciinese Zona Industriale n. 5 – Lanciano (CH), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;

RAVVISATA l'urgenza e l'indifferibilità di emanare la presente Ordinanza contingibile ed urgente a tutela della salute pubblica e dell'igiene dell'abitato;

VISTI:

- R. D. n. 1265 del 27 luglio 1934 recante "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";
- il D. Lgs 267/2000;
- il D. Lgs. 152/2006;

Ai sensi degli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

Alla **S.A.S.I. S.p.A.**, gestore del S. I. I., nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in Lanciano (CH), località Marciinese Zona Industriale n. 5;

1. di provvedere, a proprie spese e cura, all'eliminazione dello scarico fognario, in località Villa Caldari di Ortona, che recapita sul suolo acque reflue non depurate, intercettando la fognatura con scarico a cielo aperto e realizzando un idoneo collegamento della stessa alla rete fognaria cittadina e all'impianto depurativo esistente;
2. di provvedere alla messa in sicurezza e bonifica dell'area interessata dallo sversamento dei reflui non depurati;
3. di comunicare al Comune di Ortona – Comando Polizia Municipale – l'avvenuta esecuzione di

quanto ordinato al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo, producendo la documentazione probatoria circa gli interventi eseguiti;

4. di produrre, al Comune e agli Enti competenti, in conseguenza degli interventi attuati, gli esiti di attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare l'avvenuta regolarizzazione dello scarico di che trattasi;

di consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;

l'immediata esecutività della presente Ordinanza.

A S S E G N A

Alla S.A.S.I. SpA con sede in Lanciano Zona Industriale, 5, nella persona del Legale Rappresentante, il termine di **giorni 60 (sessanta)** per dare piena esecuzione a quanto sopra ordinato.

D I S P O N E

La notifica della presente ordinanza al Legale rappresentante della Società SASI SpA, nonché la sua integrale pubblicazione della presente all'Albo Pretorio online comunale per un periodo non inferiore a 30 giorni,

Avverso alla presente Ordinanza sono ammessi il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Abruzzo nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua pubblicazione.

M A N D A

al Comando di Polizia Municipale per la verifica sulla esecuzione della presente Ordinanza per la eventuale adozione dei consequenziali provvedimenti enunciati.

D E M A N D A

Il controllo e la corretta attuazione della presente Ordinanza agli organi e alle autorità competenti.

I N V I A

la presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza

- Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Ortona;
- Al Comando Provinciale del Corpo Forestale di Chieti;
- All'ASL 02 Lanciano – Chieti – Vasto Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
- Ai Carabinieri Comando Compagnia di Ortona;
- Alla Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
- Al Commissario Straordinario dell'ATO Chetino n. 6, ai fini dell'attivazione delle funzioni di verifica e controllo nei confronti del Gestore unico del Servizio Idrico Integrato;
- All'A.R.T.A. Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti;
- Al Comando di Polizia Municipale del Comune di Ortona;
- Al Dirigente Settore III – Attività Tecniche e Produttive.

L'inottemperanza alla presente Ordinanza sarà denunciata all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p., salvo ogni altro provvedimento.

IL SINDACO
d'OTTAVIO VINCENZO